



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. P.U. 5/2024

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI, letta la istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e ss. cciii, formulato congiuntamente dai coniugi **MATTEO BRONDA**, nato a San Nicandro Garganico (FG), il 22/11/1964, residente a San Giorgio Canavese (TO) Via Biandrate n. 38, C.F. BRN MTT 64S22 I054N e **DE LUCA ANTONIETTA**, nata a San Nicandro Garganico (FG) il 28/01/1966, residente a San Giorgio Canavese (TO) Via Biandrate n. 38, C.F. DLC NNT 66A68 I054P; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto cumulativamente, ai sensi dell'art. 66 CCII dai debitori, coniugi conviventi, prevede la messa a disposizione dei creditori, a fronte di un ammontare complessivo della esposizione debitoria, tutti esclusivamente di derivazione consumeristica, pari ad euro 37.673,15 per De Luca ed euro 46.077,50 per Bronda (secondo le tabelle riepilogative contenute alle pagg. 4 e 6 della integrazione della domanda), della somma complessiva di euro 17.334,30 (in 59 rate mensili di euro 292,00 e la sessantesima di euro 106,30) derivante dai redditi percepiti dai debitori.

Rimangono estranei al piano i debiti, essenzialmente di natura erariale, accumulati dalla debitrice De Luca, nell'esercizio di attività di impresa e già oggetto di separata e parallela rateizzazione (rottamazione *quater*), così come chiarito nella integrazione della domanda depositata dai ricorrenti.

Le somme oggetto del piano risultano idonee al soddisfacimento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, nonché di una quota pari al 10,00% dei creditori chirografari, rappresentati essenzialmente dal ceto creditorio bancario degradato al chirografo a seguito dell'esito della procedura esecutiva intrapresa sull'immobile già di proprietà dei debitori (cfr. tabella pag. 16 del ricorso iniziale); con un soddisfacimento complessivo del ceto creditorio complessivamente inteso pari al 19,78%.

La tempistica prevista per i pagamenti ai creditori è di 60 mesi dall'omologa, secondo la ripartizione temporale sopra menzionata e descritta alle pagg. 17-18 del ricorso.

I debitori non risultano titolari di beni immobili. Essi sono proprietari di beni mobili registrati esclusi dalla liquidazione: più precisamente, il ricorrente Bronda è titolare di alcuni beni mobili registrati di valore modesto e funzionali all'esercizio dell'attività lavorativa dallo stesso svolta (trattandosi di autocarri), mentre la ricorrente De Luca è proprietaria di una vettura necessaria per le esigenze di vita del nucleo familiare.

I redditi da lavoro percepiti da ciascuno dei debitori (pari ad euro 19.600 in media negli ultimi tre anni per Bronda ed euro 6.600,00 in media negli tre ultimi per De Luca) risultano per la più parte assorbiti dalle esigenze di vita dei debitori (ammontanti ad euro 16.384 annui per entrambi i ricorrenti, come ragionevolmente esposto nella tabella 10 del ricorso, pag. 11 ricorso).

Le cause del sovraindebitamento risultano esogene e riconducibili alle contrazioni della capacità economiche che hanno determinato altresì la perdita, nella conclusa procedura esecutiva immobiliare già conclusasi, come ben esposto sia nel ricorso introduttivo che nella relazione dell'OCC, tenuto conto di una situazione reddituale modesta, appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni di vita primari.

Non risultano atti in frode ai creditori o le altre condizioni ostative di cui all'art. 69 ccii.

Nessuno dei creditori ha formulato osservazioni alla proposta.

Sussiste altresì il requisito della meritevolezza, atteso che, come sopra evidenziato, risulta piuttosto evidente, anche alla luce dell'attestazione dell'OCC, che la causa

del sovraindebitamento derivi essenzialmente dalla contrazione della capacità reddituale del nucleo familiare complessivamente inteso.

Non emerge peraltro uno sproporzionato ed abnorme accesso al credito.

Ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per la omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa, visto l'art. 70 ccii;

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da MATTEO BRONDA, nato a San Nicandro Garganico (FG), il 22/11/1964, residente a San Giorgio Canavese (TO) Via Biandrate n. 38, C.F. BRN MTT 64S22 I054N e DE LUCA ANTONIETTA, nata a San Nicandro Garganico (FG) il 28/01/1966, residente a San Giorgio Canavese (TO) Via Biandrate n. 38, C.F. DLC NNT 66A68 I054P, con l'ausilio dell'OCC Dott. Danilo Bongiovanni;

DISPONE che l'OCC proceda ai pagamenti nei confronti dei creditori secondo le modalità indicate nel piano, provvedendo al deposito di relazione semestrale circa lo stato di esecuzione della procedura;

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ivrea, 12 aprile 2024

Il Giudice

Dott. Alessandro Petronzi